

15 dicembre 2025

COMUNICATO UFFICIALE N.2

NOVEMBRE 2025 - MAGGIO 2026



15 dicembre 2025



GIUSTIZIA SPORTIVA CAGLIARI LEAGUE C5 2025-26

Il Giudice Sportivo Provinciale, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 15-12-2025 delibera come segue:

ESPULSI DAL CAMPO - **SQUALIFICHE** di tutte le categorie e divisioni



AMMONIZIONI 1^ INFRAZIONE

Sarritzu Davide	Dhorasoo	Art. 121 R.D.	03/12/2025	Prima ammonizione
Pais Lorenzo	Incendiati FC	Art. 121 R.D.	10/12/2025	Prima ammonizione

DIFFIDATI 2^ AMMONIZIONE

AMMONIZIONE 3^ INFRAZIONE **SQUALIFICA** per una (1) gara

DIFFIDA AMMONIZIONE N. 4^ AMMONIZIONE

SQUALIFICA per una (1) gara AMMONIZIONE N. 5

15 dicembre 2025

GIUDICE SPORTIVO

SCONFITTE A TAVOLINO A carico di Società

RECLAMI

SQUALIFICHE ATTIVE DEL COMITATO PGS DI CAGLIARI

Eventuali nominativi non riportati non giustificano l'abrogazione della sanzione.

Tesserato	Team di appartenenza al momento della squalifica	Torneo	
-----------	--	--------	--

DISCIPLINARE SPORTIVA COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI E COMPORTAMENTI VIOLENTI (SEGUITI DA ESPULSIONE)

ART. 1) Terza ammonizione in gare differenti (1 giornata di squalifica)

ART. 2) Espulsione per somma di ammonizioni in campo (1 giornata di squalifica)

ART. 3) proteste e/o comportamenti irraguardosi nei confronti dei direttori di gara (da 1 giornata a 3 giornate di squalifica)

ART.4) offese, ingiurie o atti gravemente offensivi (costituisce offesa, ingiuria o atto gravemente offensivo ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità del direttore di gara, un giocatore o un dirigente) (da 1 giornata a 3 mesi di squalifica)

ART. 5) Atteggiamenti minacciosi semplici (costituisce minaccia ogni comportamento, gesto o espressione tendente ad incutere nel destinatario un giusto timore (da 2 giornate a 4 giornate di squalifica)

ART. 6) Atteggiamenti minacciosi e gravemente minacciosi verso il direttore di gara, un giocatore o un dirigente (da 3 giornate a 6 mesi di squalifica)

ART. 7) Scorrettezza in azione di gioco (qualsiasi intervento di gioco commesso in violazione alle regole di gioco senza violenza) (da 1 giornata a 4 giornate di squalifica)

ART. 8) Scorrettezza a gioco fermo o in situazioni chiaramente estranee alla fase di gioco in corso (da 2 giornate a 4 mesi di squalifica)

ART. 9) Atto di violenza in azione di gioco (costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente rivolto a colpire l'integrità fisica del direttore di gara, un giocatore o un dirigente (da 1 mese a 3 mesi di squalifica)

ART. 10) Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima (da 8 mesi a 2 anni di squalifica)

IL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE
FADDA EMANUELA



15 dicembre 2025

